

dine sarebbero immensamente più gravate che non siano le assicurazioni contro gl'incendi.

Se noi per le assicurazioni *grandine* e per le assicurazioni *incendi* tenessimo il sistema che abbiamo tenuto per le assicurazioni marittime, sappia l'onorevole Mancini, o, dirò meglio, egli nella sua perspicacia vede subito prima di me che la conseguenza sarebbe questa, che per le assicurazioni *grandine* si pagherebbe trenta volte più che non per quelle *incendi*.

Questi sarebbero i risultati, se avessimo battuto la via nella quale l'onorevole Mancini ci avrebbe invitati ad entrare.

Signori, la posizione della questione è questa.

Le assicurazioni contro i danni degl'incendi, pagando, come quelle contro la grandine, la tassa proposta in ragione espressa della somma assicurata, ma altresì con occulto rapporto nel concetto della legge alla ragione dei premi, sostengono all'incirca una tassa del 4 per 100 sopra i premi, mentre le assicurazioni contro la grandine la sostengono in ragione media di 18 centesimi ogni cento lire.

Nell'un caso il rapporto è di 4 lire ogni 100, nell'altro di 18 centesimi ogni cento lire. Ed in questo la Camera avvertirà come io corregga volentieri una inesattezza, sebbene indifferente al corso del mio ragionamento, nella quale caddi ieri. Nella fretta, colla quale riscontrava alcune cifre consegnate in un prospetto che aveva tra mano, dissi che la tassa per le assicurazioni *grandine* corrispondeva in media a 10 centesimi ogni 100 lire di premio; doveva dire invece 18 centesimi.

Per me sta infatti che le assicurazioni per gl'incendi sostengono in media 4 lire di tassa ogni 100 sulla ragione del premio; le assicurazioni contro la grandine sostengono invece 18 centesimi ogni 100 lire.

Diciotto centesimi di tassa sopra 100 lire non possono essere causa che non prosperi questo ramo di assicurazioni. Se sarà questa tassa ridotta della metà, e così da 10 a 5 centesimi sul valore assicurato, io credo che sarà perfettamente indifferente.

La Camera voti come creda nella sua saviezza, ma non dimentichi che, colla riduzione proposta, non si raggiunge l'eguaglianza, ma si aumenta invece la diseguaglianza e si raddoppia l'immenso favore che è già stato proposto rispetto alle assicurazioni contro la grandine in confronto alla assicurazione contro gl'incendi.

A me basta quindi di aver fatto chiaro lo stato della questione, affinché la Camera senza equivoco proceda alla votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti. . . .

**MASSARANI.** Domando la parola. (*Bisbiglio*) L'aveva già chiesta prima.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massarani ha la parola; dopo di lui l'avrà il deputato Fabrizj qual relatore della Commissione.

**MASSARANI.** Io certo non vorrei protrarre una discussione, la quale è già stata esausta; ma mi corre debito, prima che l'emendamento che ebbi l'onore di proporre sia posto ai voti, di rispondere ad alcuni appunti che ultimamente furono fatti dal signor commissario regio.

L'onorevole Mancini ricordava molto opportunamente che, secondo la legislazione francese, la quale certo non ha fama di essere soverchiamente mite in materia fiscale, il modulo della tassa sui valori assicurati per le assicurazioni dai danni della grandine e per le assicurazioni contro i danni degl'incendi era il medesimo, e non solo era il medesimo, ma era assai minore di quello proposto nell'attuale disegno di legge.

Nella legge francese è di due centesimi per ogni mille lire, laddove questo progetto lo porterebbe a cinque centesimi per le une e a dieci centesimi per le altre assicurazioni.

Il signor commissario regio rispondeva dicendo che la legge francese poteva adottare questo modulo, imperocchè essa stabiliva questa tassa come un surrogato al bollo, ma non ammetteva che altrettanto potesse dirsi nel caso nostro.

Io certamente non contenderò all'onorevole commissario regio la libertà di professare questa opinione, che la tassa che noi ora discutiamo sia nel suo concetto altra cosa del surrogato del bollo; ma credo che egli accorderà a ciascun membro di questa Camera la facoltà di riservare parimenti la propria opinione in proposito, fino a che la questione dell'opportunità o meno di considerare questa tassa come un surrogato sia discussa e decisa.

Rimane adunque intatto affatto il punto, se la tassa che è in discussione sia o non sia un surrogato. Questa questione verrà all'articolo 24, e sarà allora discussa e decisa. Quello che apparisce intanto ben chiaro si è che la tassa colpisce in questo caso il movimento dei valori, laddove nell'articolo 12 invece si è stabilita una tassa speciale pel capitale investito in operazioni d'industria e commercio.

All'occasione di quell'articolo mi accadrà d'osservare che la tassa dovrebbe anche comprendere le associazioni che si occupano di assicurazioni a prezzo fisso. Imperocchè io non ammetto che ci abbia ad essere privilegio o favore qualsiasi in vantaggio di quelle compagnie che si occupano di operazioni d'assicurazioni a scopo di lucro; io intendo che, invece di esonerarle, come fa il progetto, dalla tassa sul capitale, debbano essere colpite da questa tassa per ragione di parità.

Ma, nel caso in cui ora siamo, non si tratta punto di commisurare la tassa al capitale, si tratta di colpire non già l'ente produttivo in questione, si tratta soltanto di colpire la mutazione dei valori che accade indipendentemente affatto dal lucro di cui l'ente stesso è suscettibile.

Perciò credo che il modulo debba essere costante; imperocchè, tanto ha luogo un movimento di valori, quando trattasi di assicurazioni dagl'incendi, quanto nel caso in cui trattasi di assicurazioni dalla grandine.

La ragione adunque della tassa presente è la medesima sia per le assicurazioni dagl'incendi, sia per quelle dalla grandine, e la differenza deve bensì aver luogo fra le società che fanno scopo di lucro e quelle che non lo fanno, tassandosi le società che fanno scopo di lucro all'articolo in cui il progetto di legge le esonera.

Ma qui noi dobbiamo solo colpire il movimento del valore, non il valore medesimo; perciò il modulo uniforme mi sembra assolutamente il migliore, mi sembra il solo consono alla giustizia.

Altro più non mi rimane ad aggiungere.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Una semplice osservazione in risposta all'onorevole Massarani, per quanto concerne la citazione della legge francese.

Anche le leggi francesi hanno per gli atti d'assicurazione distintamente la tassa di registro e la tassa di bollo; ed è per il bollo delle polizze che si ammette l'abbonamento, mediante il pagamento di due centesimi sul valore assicurato.

Quanto all'argomento dell'imponibilità o non imponibilità delle azioni, questo è affatto estraneo alla questione presente, che dovrà trattarsi in occasione di altro articolo.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione su questo numero.